

## GIUSTIZIA

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

in virtù della legge 21 gennaio 1994 n. 53 intitolata, « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali », l'Avvocato, munito dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale utilizzando speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi ai modelli prestabiliti dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta ed approvati con il decreto ministeriale 27 maggio 1994;

la predetta modulistica non è stata mai stampata dalle Poste Italiane spa e — nella impossibilità di provvedere a sue spese alla stampa di tale modulistica che risulterebbe priva della numerazione necessaria ai sistemi informatici in uso presso gli uffici postali — per effettuare le notificazioni vengono utilizzate le buste ed i moduli per avvisi di ricevimento stampati per gli ufficiali giudiziari, che sono difformi da quelli approvati con il richiamato decreto ministeriale;

lo stesso decreto ministeriale 27 maggio 1994 prevede che agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di diverso importo a seconda del numero dei destinatari;

l'apposizione delle predette marche si configura come una «tassa» non giustificata da alcuna controprestazione, atteso che il notificante effettua le notifiche a sue cure e spese provvedendo sia al reperimento della modulistica che al pagamento dei costi di spedizione postale;

il ministero della giustizia con il predetto decreto ministeriale, ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca dovesse essere concordata con il ministero delle finanze nonché con l'Istituto Poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l'esiguità del termine non avrebbe consentito l'espletamento di tale procedura, autorizzò, in via del tutto transitoria, l'uso di marche in commercio in attesa della stampa di specifiche marche, mai successivamente avvenuta;

l'articolo 3, lettera b) della predetta legge prevede che il notificante deve presentare all'ufficio postale l'originale e le copie degli atti da notificare ed in calce agli stessi l'ufficio postale deve apporre il timbro di vidimazione. Per tale adempimento le Poste Italiane, ad avviso dell'interrogante, in modo illegittimo e senza giustificazione alcuna, pretendono il pagamento di due francobolli di euro 0,62 ciascuno per l'apposizione di ogni timbro rendendo in tal modo particolarmente onerosa per gli avvocati la procedura di notificazione —:

una volta acclarata la veridicità della prassi riferita in premessa, quali iniziative o provvedimenti i Ministri interrogati intendono assumere od adottare affinché possa essere rimossa l'inequivoca anomalia esposta e, in particolare:

se non sia di evidente urgenza che si provveda alla stampa della modulistica di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1994, con particolare riferimento alle buste postali ed agli avvisi di ricevimento evitando, in tal modo, agli avvocati comprensibili disagi ed eccezioni di nullità della notificazione;

se, inoltre, non sia opportuno ed equo abrogare la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 maggio 1994 che prevede l'apposizione di marche da bollo di differente importo in relazione al numero dei destinatari in quanto tale imposizione non trova alcun tipo di giustificazione perché la notificazione avviene a totale cura e spese del legale notificante;

se, in via subordinata, non sia opportuno ed urgente che si provveda alla stampa delle marche di cui al più volte citato decreto ministeriale, posto che l'uso di quelle attualmente in commercio fu autorizzato in via del tutto transitoria;

se, infine, non sia da prendere nella dovuta considerazione l'ipotesi di sottoporre a Poste italiane l'opportunità di revocare, per manifesta iniquità e per ingiustificato onere a carico del notificante, la immotivata pretesa di richiedere, per ogni timbro di vidimazione, una tassa consistente in due francobolli da euro 0,62 ciascuno.

(2-00690)

« Cola ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 27 marzo 2000, con atto ispettivo n. 4-29179 l'interrogante ha denunziato la triplice reciprocità d'indagine tra le procure di Messina, Reggio Calabria e Catania con chiari e vicendevoli condizionamenti;

infatti, il tribunale di Messina è sede di inchiesta su alcuni magistrati catanesi; il tribunale di Reggio Calabria è sede di inchiesta su alcuni magistrati messinesi e catanesi; il tribunale di Catania è sede di inchiesta su alcuni magistrati messinesi e reggini;

all'interrogante appariva, ad esempio, già allora inquietante la circostanza che uno degli inquirenti catanesi, titolare delle indagini sui colleghi messinesi e reggini, fosse egli stesso indagato a Messina;

durante i lavori svolti dalla Commissione nazionale antimafia nella XIII Legislatura era già emerso il « caso Catania », con il coinvolgimento di magistrati della procura della Repubblica di Catania per i quali era stata aperta una fase di indagine da parte della procura della Repubblica di Messina;

la fine della XIII Legislatura ha impedito alla precedente Commissione nazionale antimafia di fare piena luce sulle dichiarazioni rese alla stessa da Giambattista Scidà, ex Presidente del tribunale dei minori di Catania e dal dottor Nicolò Marino relative ad ipotetiche collusioni tra alcuni magistrati catanesi con uomini politici ed uomini della criminalità organizzata;

il Presidente Scidà aveva, infatti, denunziato che « la procura di Catania avrebbe assunto una posizione di vero dominio, incamerando notizie di reato senza approfondirle » ed in particolare ha sottolineato il fatto che il processo sull'ospedale « Garibaldi », « sarebbe stato bloccato per mesi dal dottor Carlo Busacca, Procuratore capo presso il tribunale di Catania, allo scopo di non sottoporre ad indagini Ignazio Sciortino, cognato del sostituto procuratore Carlo Caponcello »;

il dottor Nicolò Marino divenne, invece, vittima del « caso Catania », in quanto, da titolare dell'inchiesta sull'ospedale « Garibaldi », ha attenzionato la relativa Commissione anomalie incaricata di valutare le offerte per la gara, che avrebbe escluso irregolarmente la ditta Costanzo per aggiudicare l'appalto alla cooperativa rossa di Giulio Romagnoli;

della Commissione faceva parte anche Sciortino e mentre gli altri componenti furono arrestati, questo fu invece lasciato libero;

peraltro nel comune di San Giovanni La Punta Giuseppe Gennaro, procuratore aggiunto di Catania ha comprato una villa che, secondo un'informativa della polizia, gli sarebbe stata ceduta da un costruttore legato al *clan* Laudani;

così oggi a Messina sono in corso indagini sul Capo della procura di Catania Mario Busacca, sul procuratore aggiunto Giuseppe Gennaro e sul PM Carlo Caponcello, e contemporaneamente a Catania si celebrano processi a carico dell'ex sostituto procuratore della DNA, Giovanni

Lembo e dell'ex Capo del GIP Marcello Mondello (vedi notizie stampa giugno-luglio 2002);

della procedura penale del conflitto insorto in seno agli uffici giudiziari catanesi è stata quindi interessata la procura della Repubblica di Messina che ha elevato imputazioni nei confronti del dottor Busacca, per le quali è stata successivamente richiesta l'archiviazione;

proseguono, invece, le indagini che riguardano il dottor Giuseppe Gennaro;

le reciprocità delle due procure di Catania e Messina sono state evidenziate anche dal fallimento « Ceruso C. e F. srl » in cui è stato coinvolto l'imprenditore Angelo Scammacca di Catania che aveva denunciato il magistrato della città Francesco D'Alessandro;

nell'esposto dello Scammacca è stato denunciato che il fallimento sarebbe stato trattato in modo illecito per favorire alcuni personaggi collusi con la mafia;

il giudice D'Alessandro, all'interno dello stesso fallimento, ha svolto le funzioni di giudice delegato, giudice istruttore e consigliere estensore della sentenza in appello;

il giudice D'Alessandro presiede il processo Lembo-Sparacio;

un procedimento nei confronti del giudice D'Alessandro, dopo essere transitato dalle procure di Messina e Reggio Calabria confluirà, per competenza, a Catania;

l'assemblea della camera penale di Catania ha chiesto, inoltre, un'ispezione alla procura della Repubblica in merito alla gestione del collaboratore di giustizia Angelo Mascali, il quale durante la sua collaborazione avrebbe continuato a controllare il racket delle estorsioni e dell'usura con alcuni familiari legati alla cosca Santapaola —;

se non intenda dover avviare urgentemente adeguate visite ispettive presso le procure di Catania, Messina e Reggio Ca-

labria, così come già richiesto dall'interrogante con l'atto ispettivo n. 4-29179;

se non ritenga, altresì, di dover fornire all'interrogante ed alla Commissione nazionale antimafia le risultanze di precedenti visite ispettive effettuate presso le tre procure in questione;

se non ritenga, ancora, di voler salvaguardare l'autonomia e l'immagine della magistratura richiedendo gli opportuni interventi nei confronti di coloro che si rendono responsabili di tali situazioni a discapito della vera giustizia. (4-05864)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

mentre continua, irrisolta, la farsesca battaglia per il rinnovo dei vertici dell'Ente Nazionale per l'assistenza al volo (ENAV), continuano i rischi per il trasporto aereo;

in data 26 marzo 2003 all'aeroporto di Napoli Capodichino l'Md80 dell'Alitalia in fase di partenza per il volo Napoli-Torino ha rischiato la collisione con l'aereo dell'Alpi Eagles in partenza per Catania;

i giornali hanno evidenziato come la dinamica dell'episodio sia drammaticamente simile a quella che ha prodotto la tragedia di Linate;

come sempre soltanto la prontezza e la professionalità dei piloti hanno evitato una collisione che poteva provocare la morte di 161 persone;

in particolare, e con riferimento alle prime risultanze, appare grave che due controllori di volo, che operano seduti l'uno accanto all'altro, abbiano dato due autorizzazioni contrastanti l'uno con l'altra;